

Sentenza della Corte dell'8 aprile 1976

Jean Noel Royer - (Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de Premiere instance di Liegi)

Causa 48/75

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DIRITTO DI DIMORA - DIRITTO DEI SINGOLI - DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SANITA PUBBLICA - INTERPRETAZIONE

(TRATTATO CEE , ARTT . 48 , 52 , 56 E 59)

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DOCUMENTO DI SOGGIORNO - RILASCIO - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

(DIRETTIVA N . 68/360 , ART . 4)

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - INGRESSO , TRASFERIMENTO E SOGGIORNO - FORMALITA LEGALI - OMISSIONE - CONSEGUENZE

(TRATTATO CEE , ARTT . 48 , 52 E 59)

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - ESPULSIONE - ESECUZIONE - RICORSO DELL ' INTERESSATO - DIRITTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTO

(DIRETTIVA N . 64/221 , ARTT . 8 E 9)

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - STABILIMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE - NUOVE RESTRIZIONI - DIVIETO

(TRATTATO CEE , ARTT . 53 E 62)

6 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - DIRETTIVE - ATTUAZIONE NELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE - FORME E MEZZI - SCELTA - EFFICACIA REALE - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

(TRATTATO CEE , ART . 189)

Massima

1 . IL DIRITTO , PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI E ATTRIBUITO , A CHIUNQUE RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - IN ISPECIE DAGLI ARTT . 48 , 52 E 59 - OVVERO , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DOCUMENTO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO OSPITANTE .

LA RISERVA CONTENUTA NEGLI ARTT . 48 , N . 3 , E 56 , N . 1 , DEL TRATTATO , RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITA PUBBLICA , VA INTESA NON GIA COME UN PRESUPPOSTO PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO D ' INGRESSO E DI DIMORA , MA COME FACOLTA DI RESTRINGERE , IN CASI SINGOLI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI , L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DERIVANTE DIRETTAMENTE DAL TRATTATO .

2 . L ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 IMPLICA , PER GLI STATI MEMBRI , L ' OBBLIGO DI RILASCIARE IL DOCUMENTO DI SOGGIORNO A CHIUNQUE DIMOSTRI , MEDIANTE GLI APPOSITI DOCUMENTI , DI APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE CONTEMPLATE DALL ' ART . 1 DELLA STESSA DIRETTIVA .

3 . LA SEMPLICE OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DELLE FORMALITA RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON E ATTA A COSTITUIRE DI PER SE UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER L ' ORDINE O PER LA SICUREZZA PUBBLICI E NON PUO QUINDI GIUSTIFICARE DA SOLA UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NE L ' ARRESTO PROVVISORIO IN ATTESA DI TALE PROVVEDIMENTO .

4 . IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO ESSERE ESEGUITO , SALVO IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA , NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA PROTETTA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN GRADO DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITIGLI DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

5 . GLI ARTT . 53 E 62 DEL TRATTATO VIETANO AD UNO STATO MEMBRO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI ED ALLA LIBERTA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTA IN FATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI , IMPEDENDO AGLI STATI MEMBRI DI TORNARE A DISPOSIZIONI O PRATICHE MENO LIBERALI , NEI CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE ADOTTATI COSTITUISCONO L ' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI E DAGLI SCOPI DEL TRATTATO .

6 . LA LIBERTA LASCIATA AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 189 , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI , IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , NULLA TOGLIE AL LORO OBBLIGO DI SCEGLIERE LE FORME ED I MEZZI PIU IDONEI A GARANTIRE L ' EFFICACIA REALE DELLE DIRETTIVE .

NEL PROCEDIMENTO 48-75 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI NELLA CAUSA PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE CONTRO

JEAN NOEL ROYER , RESIDENTE IN LISIEUX (FRANCIA) ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DI DIVERSE DISPOSIZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , ED IN PARTICOLARE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 48 , 53 , 56 E 62 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI

IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , E 15 OTTOBRE 1968 , N . 360 , SULLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI E AL SOGGIORNO DI LAVORATORI APPARTENENTI AGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ,

1 CON SENTENZA 6 MAGGIO 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 29 MAGGIO SUCCESSIVO E CONFERMATA CON SENTENZA 22 DICEMBRE 1975 DELLA CORTE D ' APPELLO DI LIEGI , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 30 DICEMBRE SUCCESSIVO , IL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 48 , 53 , 56 , 62 E 189 DEL TRATTATO CEE , COME PURE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA (GU 1964 , PAG . 850) E 15 OTTOBRE 1968 , N . 360 , SULLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI E AL SOGGIORNO DI LAVORATORI APPARTENENTI AGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .

2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN UNA CAUSA PENALE A CARICO DI UN CITTADINO FRANCESE , IMPUTATO D ' INGRESSO ILLEGALE E DI SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO BELGA .

3 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE L ' IMPUTATO E STATO CONDANNATO , NEL PAESE D ' ORIGINE , PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E RIPETUTAMENTE PROCESSATO PER RAPINA A MANO ARMATA , SENZA TUTTAVIA , A QUANTO RISULTA , ESSERE CONDANNATO PER QUESTI REATI .

4 DATO CHE LA MOGLIE DELL ' IMPUTATO , PURE CITTADINA FRANCESE , GESTIVA NELLA ZONA DI LIEGI UN ' CAFE-DANCING ' , ALLE DIPENDENZE DELLA SOCIETA PROPRIETARIA DEL LOCALE , L ' IMPUTATO L ' AVEVA RAGGIUNTA , SENZA PERO ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE .

5 LE COMPETENTI AUTORITA , AVENDO ACCERTATO LA SUA PRESENZA ADOTTAVANO NEI SUOI CONFRONTI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO E PROMUOVEVANO A SUO CARICO UN ' AZIONE PENALE PER SOGGIORNO ILLEGALE , AZIONE CONCLUSASI CON UNA PRIMA CONDANNA .

6 DOPO UN BREVE SOGGIORNO IN GERMANIA , L ' IMPUTATO RIENTRAVA NEL TERRITORIO BELGA PER RICONGIUNGERSI ALLA MOGLIE , OMETTENDO NUOVAMENTE DI OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI .

7 ESSENDO STATO NUOVAMENTE INDIVIDUATO DALLA POLIZIA , VENIVA ARRESTATO , MA L ' AUTORITA GIUDIZIARIA NON CONFERMAVA IL PROVVEDIMENTO .

8 PRIMA DEL RILASCIO , VENIVA NOTIFICATO ALL ' IMPUTATO UN DECRETO MINISTERIALE DI ESPULSIONE , MOTIVATO DAL FATTO CHE ' IL COMPORTAMENTO PERSONALE DEL ROYER FA RITENERE CHE LA SUA PRESENZA SIA PERICOLOSA PER L ' ORDINE PUBBLICO ' E CHE EGLI ' NON HA ADEMPIUTO LE FORMALITA RICHIESTE PER IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI E NON POSSIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL REGNO ' .

9 IN SEGUITO A QUESTO DECRETO DI ESPULSIONE , PARE CHE L ' IMPUTATO ABBA EFFETTIVAMENTE LASCIATO IL TERRITORIO BELGA , MENTRE IL PROCESSO PER INGRESSO ILLEGALE E SOGGIORNO ILLEGALE PROSEGUIVA DINANZI AL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE .

SULLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DA APPLICARSI

10/11 ALLO STATO DEGLI ATTI , IL GIUDICE NAZIONALE NON HA ANCORA STABILITO DEFINITIVAMENTE LA POSIZIONE DELL ' IMPUTATO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO DA APPLICARSI NEI SUOI CONFRONTI . I FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE NAZIONALE E LE DISPOSIZIONI DI CUI HA CHIESTO L ' INTERPRETAZIONE CONSENTONO DI PROSPETTARE VARIE IPOTESI , A SECONDA CHE L ' IMPUTATO SIA SOGGETTO ALLE NORME COMUNITARIE IN RAGIONE DI UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE DA LUI STESSO ESERCITATA , OPPURE DI UN ' OCCUPAZIONE DA LUI RICERCATA , OVVERO IN QUALITA DI CONIUGE DI UNA PERSONA PROTETTA DALLE NORME COMUNITARIE IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA ATTIVITA PROFESSIONALE , DI GUISA CHE LA SUA POSIZIONE POTREBBE ESSERE RETTA ALTERNATIVAMENTE

A) DAL CAPO DEL TRATTATO RELATIVO AI LAVORATORI E , PIU PARTICOLARMENTE , DALL ' ART . 48 , CUI E STATA DATA ATTUAZIONE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA (GU N . L 257 , PAG . 2) E DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 , OPPURE

B) DAI CAPI RELATIVI AL DIRITTO DI STABILIMENTO ED AI SERVIZI , IN ISPECIE DAGLI ARTT . 52 , 53 , 56 , 62 E 66 , ATTUATI DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 21 MAGGIO 1973 , N . 148 , CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA IN MATERIA DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI (GU 1973 , N . L 172 , PAG . 14) .

12/14 DAL RAFFRONTO TRA QUESTE VARIE DISPOSIZIONI SI DESUME TUTTAVIA CHE ESSE SONO BASATE SUGLI STESSI PRINCIPI PER QUANTO RIGUARDA , TANTO L ' INGRESSO E LA DIMORA NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DELLE PERSONE SOGGETTE AL DIRITTO COMUNITARIO , QUANTO IL DIVIETO DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE NEI LORO CONFRONTI PER MOTIVI DI CITTADINANZA . IN PARTICOLARE , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , L ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 E L ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA N . 73/148 ESTENDONO , IN TERMINI IDENTICI , L ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA D ' INGRESSO E DI DIMORA NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI AL CONIUGE DI OGNI PERSONA SOGGETTA A DETTE DISPOSIZIONI . A SUA VOLTA , LA DIRETTIVA N . 64/221 CONTEMPLA , A NORMA DEL SUO ART . 1 , I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO CHE DIMORINO O SI RECHINO IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA , VUOI ONDE SVOLGERVI UN ' ATTIVITA SUBORDINATA O INDIPENDENTE , VUOI IN QUALITA DI DESTINATARI DI SERVIZI , IVI COMPRESI IL CONIUGE E I MEMBRI DELLA FAMIGLIA .

15/16 DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE IDENTICHE NORME SOSTANZIALI DI DIRITTO COMUNITARIO SI APPLICANO IN UN CASO COME QUELLO IN ESAME , OGNI QUALVOLTA SUSSISTA , VUOI DIRETTAMENTE IN CAPO AL SOGGETTO , VUOI IN CAPO AL CONIUGE , UN COLLEGAMENTO COL DIRITTO COMUNITARIO IN FORZA DI UNA QUALSIASI DELLE DISPOSIZIONI SOPRAMMENZIONATE . SULLA SCORTA DI QUESTE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E LIBERO RESTANDO IL GIUDICE NAZIONALE DI QUALIFICARE COME MEGLIO CREDE , NEI

CONFRONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO , LA SITUAZIONE SOTTOPOSTA AL SUO GIUDIZIO , VERRANNO RISOLTE LE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE .

SULLE QUESTIONI 1A , 2A , 3A E 4A (FONTE DEI DIRITTI ATTRIBUITI DAL TRATTATO IN MATERIA D ' INGRESSO E DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI)

17/18 CON LE QUESTIONI 1A , 2A , 3A E 4A SI CHIEDE IN SOSTANZA DI PRECISARE , IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALL ' ART . 48 DEL TRATTATO ED ALLE DIRETTIVE NN . 64/221 E 68/360 , LA FONTE DEL DIRITTO , PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI , COME PURE L ' INCIDENZA , SULL ' ESERCIZIO DI QUESTO DIRITTO DEI POTERI SPETTANTI AGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI . PIU ESATTAMENTE , SI CHIEDE DI PRECISARE IN PROPOSITO :

A) SE DETTO DIRITTO VENGA ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO O DA ALTRE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO OVVERO TRAGGA ORIGINE SOLO DAL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO , CHE RICONOSCA LA POSIZIONE INDIVIDUALE DEL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO ;

B) SE , DAL TENORE DELL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , SI DEBBA DESUMERE L ' OBBLIGO , PER GLI STATI MEMBRI , DI RILASCIARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO OGNI QUALVOLTA L ' INTERESSATO SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE DI ESSERE SOGGETTO ALLE NORME COMUNITARIE ;

C) SE L ' OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DI ADEMPIERE LE FORMALITA RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI COSTITUISCA , DI PER SE , UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER L ' ORDINE E PER LA SICUREZZA PUBBLICI E SE UN SIFFATTO COMPORTAMENTO POSSA QUINDI GIUSTIFICARE UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O DI PRIVAZIONE PROVVISORIA DELLA LIBERTA ;

D) SE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE ADOTTATO IN SEGUITO A DETTA OMISSIONE RIENTRI NELLA ' PREVENZIONE GENERALE ' OVVERO NELLA ' PREVENZIONE SPECIALE ' , INERENTE AL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE DELLA PERSONA COLPITA .

19/22 A NORMA DELL ' ART . 48 , LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E GARANTITA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA . ESSA IMPLICA IL DIRITTO (CFR . IL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO) DI ACCEDERE AL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI , DI SPOSTARVISI LIBERAMENTE , DI DIMORARVI AL FINE DI SVOLGERVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA E DI RIMANERVI DOPO LA FINE DI QUESTA . A NORMA DELL ' ART . 52 , LE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO VENGONO GRADATAMENTE SOPPRESSE ; LA SOPPRESSIONE DEVE ESSERE COMPLETA ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO . SECONDO L ' ART . 59 VANNO SOPPRESSE NELLO STESSO MODO LE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .

23/24 QUESTE DISPOSIZIONI , CHE SI RISOLVONO NEL DIVIETO PER GLI STATI MEMBRI DI PORRE RESTRIZIONI OD OSTACOLI ALL ' INGRESSO ED ALLA DIMORA NEL LORO TERRITORIO DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ,

HANNO L'EFFETTO DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE DEI DIRITTI A CHIUNQUE RIENTRI NELLA SFERA D'APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE DI DETTI ARTICOLI, CHE SONO STATI ULTERIORMENTE PRECISATI DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO, SOTTO FORMA DI REGOLAMENTI O DI DIRETTIVE. QUEST'INTERPRETAZIONE È STATA ACCOLTA DA TUTTI GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO EMANATI PER L'ATTUAZIONE DELLE MENZIONATE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO.

25/27 COSÌ, L'ART. 1 DEL REGOLAMENTO N. 1612/68 STABILISCE CHE QUALSIASI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI RESIDENZA, HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AD UN'ATTIVITÀ SUBORDINATA E DI ESERCITARLA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, MENTRE L'ART. 10 DELLO STESSO REGOLAMENTO ESTENDE IL DIRITTO DI STABILIRSI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL BENEFICIARIO. L'ART. 4 DELLA DIRETTIVA N. 68/360 STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO IL DIRITTO DI SOGGIORNO NEL LORO TERRITORIO ALLE PERSONE DI CUI TRATTASI, SOGGIUNGENDO CHE DETTO DIRITTO VIENE COMPROVATO COL RILASCIO DI UN DETERMINATO DOCUMENTO DI SOGGIORNO. A SUA VOLTA, LA DIRETTIVA N. 73/148 DICHIARA NELLA MOTIVAZIONE CHE LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO PUÒ ESSERE PIENAMENTE REALIZZATA SOLTANTO SE AI BENEFICIARI È RICONOSCIUTO UN DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE E CHE LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPLICA CHE AL PRESTATORE E AL DESTINATARIO SIA GARANTITO IL DIRITTO DI SOGGIORNO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.

28/29 QUESTE DISPOSIZIONI MOSTRANO CHE I LEGISLATORI DELLA COMUNITÀ SI RENDEVANO CONTO DEL FATTO CHE, COI REGOLAMENTI E CON LE DIRETTIVE DI CUI TRATTASI, SENZA ATTRIBUIRE NUOVI DIRITTI ALLE PERSONE PROTETTE DAL DIRITTO COMUNITARIO, ESSI HANNO PRECISATO LA SFERA D'APPLICAZIONE E LE MODALITÀ D'ESERCIZIO DI DIRITTI ATTRIBUITI DIRETTAMENTE DAL TRATTATO. È QUINDI EVIDENTE CHE LA RISERVA CONTENUTA NEGLI ARTT. 48, N. 3, E 56, N. 1, DEL TRATTATO, RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITÀ PUBBLICA, VA INTESA NON GIÀ COME UN PRESUPPOSTO PER L'ACQUISTO DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI DIMORA, MA COME FACOLTA DI RESTRINGERE, IN CASI SINGOLI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI, L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DERIVANTE DIRETTAMENTE DAL TRATTATO.

30 QUESTE CONSIDERAZIONI CONSENTONO DI RISOLVERE NEL MODO SEGUENTE LE PRECISE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE DAL GIUDICE NAZIONALE.

31/33 A) DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI, PER GLI SCOPI VOLUTI DAL TRATTATO - IN ISPECIE PER CERCARVI O SVOLGERVI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SUBORDINATA O INDIPENDENTE, O PER RICONGIUNGERSI ALLA MOGLIE O ALLA FAMIGLIA - È UN DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO O, A SECONDA DEI CASI, DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE. SE NE DEVE CONCLUDERE CHE QUESTO DIRITTO SI ACQUISTA INDIPENDENTEMENTE DAL RILASCIO DI UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO DA PARTE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ DI UNO STATO MEMBRO. IL RILASCIO DI QUESTO DOCUMENTO VA QUINDI CONSIDERATO NON GIÀ COME UN ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTI, MA COME UN ATTO DESTINATO A COMPROVARE, DA PARTE DI UNO STATO

MEMBRO , LA POSIZIONE INDIVIDUALE DEL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DELLE NORME COMUNITARIE .

34/36 B) A NORMA DELL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA 68/360 E SALVO RESTANDO QUANTO DISPONE L ' ART . 10 DELLA STESSA DIRETTIVA , GLI STATI MEMBRI ' RICONOSCONO ' IL DIRITTO DI DIMORA NEL LORO TERRITORIO ALLE PERSONE CHE SIANO IN GRADO DI ESIBIRE I DOCUMENTI INDICATI DALLA DIRETTIVA STESSA , MENTRE IL DIRITTO DI DIMORA VIENE ' COMPROVATO ' MEDIANTE IL RILASCIO DI UN ' APPOSITA CARTA DI SOGGIORNO . LE MENZIONATE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA HANNO LO SCOPO DI DETERMINARE LE MODALITA PRATICHE DELL ' ESERCIZIO DI DIRITTI ATTRIBUITI DIRETTAMENTE DAL TRATTATO . NE CONSEGUE CHE IL DIRITTO DI DIMORA VA RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI A CHIUNQUE RIENTRI NELLE CATEGORIE INDICATE DALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA E SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE , MEDIANTE ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI CONTEMPLATI DALL ' ART . 4 , N . 3 , DI APPARTENERE AD UNA DI DETTE CATEGORIE .

37 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 IMPLICA , PER GLI STATI MEMBRI , L ' OBBLIGO DI RILASCIARE IL DOCUMENTO DI SOGGIORNO A CHIUNQUE DIMOSTRI , MEDIANTE GLI APPOSITI DOCUMENTI , DI APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE CONTEMPLATE DALL ' ART . 1 DELLA STESSA DIRETTIVA .

38/40 C) DA QUANTO PRECEDE SI DESUME INOLTRE CHE LA SEMPLICE OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DELLE FORMALITA DI LEGGE RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON PUO GIUSTIFICARE UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE . TRATTANDOSI DELL ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO ACQUISTATO IN FORZA DELLO STESSO TRATTATO , UN COMPORTAMENTO DEL GENERE NON PUO ESSERE CONSIDERATO COME DI PER SE LESIVO DELL ' ORDINE O DELLA SICUREZZA PUBBLICI . SAREBBE QUINDI IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO QUALSIASI PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE , ADOTTATO DALLE AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO A CARICO DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO PROTETTO DAL TRATTATO , CHE FOSSE MOTIVATO ESCLUSIVAMENTE DALL ' OMISSIONE , DA PARTE DELL ' ESPULSO , DI SOTTOPORSI ALLE FORMALITA DI LEGGE RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI OVVERO DALLA MANCANZA DEL DOCUMENTO DI SOGGIORNO .

41/42 IN PROPOSITO SI DEVE TUTTAVIA PRECISARE , ANZITUTTO CHE GLI STATI MEMBRI RESTANO LIBERI DI ESPELLERE DAL LORO TERRITORIO UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA L ' ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICI SIANO MINACCIATI PER MOTIVI DIVERSI DALL ' OMISSIONE DELLE FORMALITA RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI , SALVI RESTANDO I LIMITI IMPOSTI AL LORO POTERE DISCREZIONALE DAL DIRITTO COMUNITARIO , LIMITI PRECISATI DALLA CORTE NELLA SENTENZA 26 OTTOBRE 1975 (CAUSA 36-75 , RUTILI). IN SECONDO LUOGO , IL DIRITTO COMUNITARIO NON VIETA AGLI STATI MEMBRI DI REPRIMERE LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI CON OPPORTUNE SANZIONI - DIVERSE DALL ' ESPULSIONE - ATTE A GARANTIRE L ' OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI STESSE .

43/44 PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE DEL SE UNO STATO MEMBRO POSSA ADOTTARE PROVVEDIMENTI PROVVISORI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA NEI CONFRONTI DI UNO STRANIERO PROTETTO DAL TRATTATO , IN FUNZIONE

DELLA SUA ESPULSIONE , SI DEVE AFFERMARE IN PRIMO LUOGO CHE PROVVEDIMENTI DEL GENERE NON SONO CONCEPIBILI NEL CASO IN CUI L ' ESPULSIONE DAL TERRITORIO SIA IN CONTRASTO COL TRATTATO . IN SECONDO LUOGO , LA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO RESTRITTIVO DELLA LIBERTA ADOTTATO NEI CONFRONTI DI UNO STRANIERO CHE NON ABBA DIMOSTRATO DI ESSERE PROTETTO DAL TRATTATO O CHE VENGA ESPULSO PER MOTIVI DIVERSI DALL ' OMISSIONE DELLE FORMALITA RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI STRANIERI , DIPENDE DALLE NORME DI DIRITTO NAZIONALE E DAGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI , MENTRE IL DIRITTO COMUNITARIO COME TALE NON IMPONE A TUTT ' OGGI AGLI STATI MEMBRI OBBLIGHI SPECIFICI IN PROPOSITO .

45/48 D) A NORMA DELL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , ' I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE ESSI SONO APPLICATI ' . QUESTA DISPOSIZIONE IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI ESERCITARE IL LORO POTERE DISCREZIONALE , PER QUANTO RIGUARDA LE ESIGENZE DELL ' ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICI , TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE INDIVIDUALE DELLE PERSONE PROTETTE DAL DIRITTO COMUNITARIO , NON GIA IN BASE A VALUTAZIONI GLOBALI . DA QUANTO PRECEDE EMERGE TUTTAVIA CHE IL FATTO DI AVER OMESSO DI COMPIERE LE FORMALITA DI LEGGE RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON PUO , DI PER SE , COSTITUIRE UNA LESIONE DELL ' ORDINE O DELLA SICUREZZA PUBBLICI AI SENSI DEL TRATTATO . DETTO COMPORTAMENTO NON PUO QUINDI PROVOCARE DI PER SE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALL ' ART . 3 DELLA MENZIONATA DIRETTIVA .

49 E PERCIO EVIDENTE CHE QUESTA PARTE DELLE QUESTIONI E DIVENUTA , IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO PRECEDE , PRIVA DI OGGETTO .

50/51 LE QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE IL DIRITTO , PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI E ATTRIBUITO , A CHIUNQUE RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - IN ISPECIE DAGLI ARTT . 48 , 52 E 59 - OVVERO , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DOCUMENTO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO OSPITANTE . LA SEMPLICE OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DELLE FORMALITA RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON E ATTA A COSTITUIRE DI PER SE UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER L ' ORDINE O PER LA SICUREZZA PUBBLICI E NON PUO QUINDI GIUSTIFICARE DA SOLA UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NE L ' ARRESTO PROVVISORIO IN ATTESA DI TALE PROVVEDIMENTO .

SULLA 5A QUESTIONE (ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI D ' ESPULSIONE E DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE)

52 CON LA 5A QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE O IL RIFIUTO DI RILASCIARE IL DOCUMENTO DI SOGGIORNO O DI STABILIMENTO POSSANO , TENUTO CONTO DI QUANTO DISPONE IL DIRITTO COMUNITARIO , DAR LUOGO AD ATTI D ' ESECUZIONE IMMEDIATI OVVERO

DETTI PROVVEDIMENTI SIANO EFFICACI SOLO DOPO CHE SIANO STATE ESPERITE LE IMPUGNAZIONI DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI .

53/55 A NORMA DELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , CHIUNQUE SIA COLPITO DA UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DEVE POTER ESPERIRE AVVERSO DETTO PROVVEDIMENTO I RICORSI CONSENTITI AI CITTADINI NAZIONALI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI . IN MANCANZA DI CIO , A NORMA DELL ' ART . 9 L ' INTERESSATO DEVE AVERE ALMENO LA POSSIBILITA DI FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI DAVANTI AD UN ' AUTORITA COMPETENTE , DIVERSA DA QUELLA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA SUA LIBERTA . IN PROPOSITO VA PRECISATO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO ADOTTARE OGNI OPPORTUNO PROVVEDIMENTO ONDE GARANTIRE , A CHIUNQUE SIA COLPITO DA UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DEL GENERE , DI POTER EFFETTIVAMENTE FRUIRE DELLA TUTELA COSTITUITA DALL ' ESERCIZIO DI DETTO DIRITTO DI RICORSO .

56/59 QUESTA GARANZIA SAREBBE TUTTAVIA PURAMENTE ILLUSORIA SE GLI STATI MEMBRI , DANDO IMMEDIATA ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE , POTESSERO PRIVARE L ' INTERESSATO DELLA POSSIBILITA DI VALERSI EFFICACEMENTE DEI RIMEDI GARANTITIGLI DALLA DIRETTIVA N . 64/221 . NEL CASO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI CONTEMPLATI DALL ' ART . 8 DI DETTA DIRETTIVA , L ' INTERESSATO DEVE ALMENO AVERE LA POSSIBILITA , PRIMA CHE IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE VENGA ESEGUITO , DI PROPORRE IL RICORSO E DI OTTENERE QUINDI LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO NEI SUOI CONFRONTI . QUESTA CONCLUSIONE EMERGE DEL PARI DAL RAPPORTO STABILITO DALLA DIRETTIVA FRA L ' ART . 8 E L ' ART . 9 , DATO CHE IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DA QUEST ' ULTIMO ARTICOLO E PRESCRITTO , FRA L ' ALTRO , OGNI VOLTA CHE I RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI ALL ' ART . 8 ' NON HANNO EFFETTO SOSPENSIVO ' . A NORMA DELL ' ART . 9 , IL RICORSO AD UN ' AUTORITA COMPETENTE DEVE , TRANNE IN CASO DI URGENZA , PRECEDERE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE .

60/61 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE , NEI CASI IN CUI E CONSENTITO IL RICORSO GIURISDIZIONALE AI SENSI DELL ' ART . 8 , IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO DIVENIRE ESECUTIVO PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PROPORRE IL RICORSO STESSO . NEL CASO IN CUI IL RICORSO NON SIA CONSENTITO OVVERO , PUR ESSENDO POSSIBILE , NON ABBIA EFFETTO SOSPENSIVO , IL PROVVEDIMENTO NON PUO ESSERE ADOTTATO - TRANNE IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA - PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO POSTO IN GRADO DI ADIRE L ' AUTORITA INDICATA DALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 E PRIMA CHE QUESTA SI SIA PRONUNZIATA .

62 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO ESSERE ESEGUITO , SALVO IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA , NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA PROTETTA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN GRADO DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITIGLI DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

SULLE QUESTIONI 6A , 7A E 8A (DIVIETO DI NUOVE RESTRIZIONI)

63/64 CON LE QUESTIONI 6A , 7A E 8A , SI CHIEDE SE , IN FORZA DEGLI ARTT . 53 E 62 DEL TRATTATO , I QUALI VIETANO AD UNO STATO MEMBRO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ED ALLA LIBERTA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTA IN

FATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI , UNO STATO MEMBRO POSSA TORNARE A DISPOSIZIONI O PRATICHE MENO LIBERALI DI QUELLE IN PRECEDENZA VIGENTI . PIU PARTICOLARMENTE , SI CHIEDE DI PRECISARE IN PROPOSITO

A) SE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI AVENTI L ' EFFETTO DI RENDERE MENO LIBERALI LE DISPOSIZIONI ANTERIORMENTE VIGENTI SIANO LEGITTIME QUALORA SI PROPONGANO DI PORRE IL DIRITTO NAZIONALE IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA ,

B) SE IL DIVIETO DI NUOVE RESTRIZIONI VALGA PURE PER LE DISPOSIZIONI DI NATURA FORMALE E PROCEDURALE , AD ONTA DEL FATTO CHE , PER L ' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , L ' ART . 189 DEL TRATTATO RISERVA AGLI STATI MEMBRI ' LA COMPETENZA . . . IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI ' .

65/68 A) GLI ARTT . 53 E 62 IMPLICANO IL DIVIETO , NON SOLO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE IN ATTO AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO , MA ANCHE DI REVOCARE PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER L ' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO . IN PROPOSITO , I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMUNITA , IN ISPECIE SOTTO FORMA DI DIRETTIVE , PER L ' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO POSSONO FORNIRE INDICAZIONI PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAGLI STATI MEMBRI . E QUESTO IL CASO , IN ISPECIE , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , LA QUALE PRECISA UN CERTO NUMERO DI LIMITI POSTI ALLA DISCREZIONALITA DEGLI STATI MEMBRI E DI OBBLIGHI A QUESTI INCOMBENTI IN FATTO DI TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITA PUBBLICA . PER CONTRO , NON SI POSSONO INVOCARE GLI ARTT . 53 E 62 NEI CASI IN CUI RISULTI CHE I VANTAGGI CONCESSI DA UNO STATO MEMBRO AI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI NON COSTITUISCONO ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO IMPOSTO DAL DIRITTO COMUNITARIO .

69/73 B) NON SI PUO RAVVISARE UN CONTRASTO FRA IL DIVIETO DI NUOVE RESTRIZIONI , DI CUI AGLI ARTT . 53 E 62 , E L ' ART . 189 IL QUALE RISERVA AGLI STATI MEMBRI , PER L ' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE ' LA COMPETENZA . . . IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI ' . LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI PUO INFATTI ESSERE EFFETTUATA SOLO OSSERVANDO LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI IMPOSTI DAL DIRITTO COMUNITARIO . PER QUANTO RIGUARDA LE DIRETTIVE DESTINATE A DARE ATTUAZIONE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE , I COMPETENTI ORGANI DELLA COMUNITA HANNO ATTRIBUITO PARTICOLARE IMPORTANZA AD UN COMPLESSO DI PRESCRIZIONI DI NATURA FORMALE E PROCEDURALE DESTINATE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO PRATICO DEL REGIME ISTITUITO DAL TRATTATO . CIO E VERO , AD ESEMPIO , PER LA DIRETTIVA N . 64/221 , RELATIVA AI PROVVEDIMENTI SPECIALI ADOTTATI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , NEL SENSO CHE TALUNE DELLE GARANZIE CONTEMPLATE DA DETTA DIRETTIVA A FAVORE DELLE PERSONE PROTETTE DAL DIRITTO COMUNITARIO - CIOE L ' OBBLIGO DI NOTIFICARE A CHIUNQUE SIA COLPITO DA UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO STESSO E DI CONSENTIRGLI UN RICORSO - SONO APPUNTO DI NATURA PROCEDURALE . NE CONSEGUE L ' OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI SCEGLIERE , NELL ' AMBITO DISCREZIONALE LORO ATTRIBUITO DALL ' ART . 189 , LE FORME ED I MEZZI PIU IDONEI A GARANTIRE L ' EFFICACIA REALE DELLE DIRETTIVE , TENUTO CONTO DEL LORO SCOPO .

74/75 LE QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE GLI ARTT . 53 E 62 DEL TRATTATO VIETANO AD UNO STATO MEMBRO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI ED ALLA LIBERTA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTA IN FATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI , IMPEDENDO AGLI STATI MEMBRI DI TORNARE A DISPOSIZIONI O PRATICHE MENO LIBERALI , NEI CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE ADOTTATI COSTITUISCONO L ' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI E DAGLI SCOPI DEL TRATTATO . LA LIBERTA LASCIATA AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 189 , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI , IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , NULLA TOGLIE AL LORO OBBLIGO DI SCEGLIERE LE FORME ED I MEZZI PIU IDONEI A GARANTIRE L ' EFFICACIA REALE DELLE DIRETTIVE .

SULLE SPESE

76/77 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , AFFERMA PER DIRITTO :

1* IL DIRITTO , PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI E ATTRIBUITO , A CHIUNQUE RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - IN ISPECIE DAGLI ARTT . 48 , 52 E 59 - OVVERO , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DOCUMENTO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO OSPITANTE .

2* L ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 IMPLICA , PER GLI STATI MEMBRI , L ' OBBLIGO DI RILASCIARE IL DOCUMENTO DI SOGGIORNO A CHIUNQUE DIMOSTRI , MEDIANTE GLI APPOSITI DOCUMENTI , DI APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE CONTEMPLATE DALL ' ART . 1 DELLA STESSA DIRETTIVA .

3* LA SEMPLICE OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DELLE FORMALITA RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON E ATTA A COSTITUIRE DI PER SE UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER L ' ORDINE O PER LA SICUREZZA PUBBLICI E NON PUO QUINDI GIUSTIFICARE DA SOLA UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NE L ' ARRESTO PROVVISORIO IN ATTESA DI TALE PROVVEDIMENTO .

4* IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO ESSERE ESEGUITO , SALVO IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA , NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA PROTETTA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN GRADO DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITIGLI DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

5* GLI ARTT . 53 E 62 DEL TRATTATO VIETANO AD UNO STATO MEMBRO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI ED ALLA LIBERTA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTA IN FATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI , IMPEDENDO AGLI STATI MEMBRI DI TORNARE A DISPOSIZIONI O PRATICHE MENO LIBERALI , NEI CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE ADOTTATI COSTITUISCONO L ' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI E DAGLI SCOPI DEL TRATTATO .

6* LA LIBERTA LASCIATA AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 189 , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI , IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , NULLA TOGLIE AL LORO OBBLIGO DI SCEGLIERE LE FORME ED I MEZZI PIU IDONEI A GARANTIRE L ' EFFICACIA REALE DELLE DIRETTIVE .